



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

*Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione
del sistema nazionale di istruzione*

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali come modificata dalla Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013;

VISTO il Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE, come modificato dal Decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento;

VISTA l'istanza prot. n. 14309 del 10/08/2018 presentata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007, di riconoscimento della qualifica professionale per l'insegnamento, acquisita in ROMANIA, Paese appartenente all'Unione Europea, dal Sig. **Donato Elia SANTANTONIO**;

CONSIDERATO l'obbligo di ottemperanza alla citata Sentenza del TAR del Lazio;

RITENUTO che l'esecuzione a prestarsi non debba considerarsi acquiescenza all'istanza della parte interessata, per quanto limitatamente oggetto della pronuncia giudiziale ricordata;

CONSIDERATO che i corsi professionalizzanti "*Programului de studii psihopedagogice, Nivel I e Nivel II* – conseguiti dai ricorrenti, e più in generale dagli italiani, presso le Università della Romania, contengono tutti programmi identici tra loro e finalizzati a un'idoneità pedagogica all'insegnamento, più che all'approfondimento di una specifica disciplina;

RITENUTO, conformemente ai pareri tecnici acquisiti sulla valutazione dei suddetti corsi professionalizzanti svolti dagli italiani in Romania, che perduri l'insussistenza dei presupposti giuridici per l'applicazione della suddetta direttiva europea e che il riconoscimento debba essere subordinato a misure compensative, atteso che la formazione professionale attestata verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente, la cui conoscenza è essenziale all'esercizio della professione regolamentata richiesta;

RITENUTO, in particolare, che, quanto alla "durata complessiva" rispetto all'ordinario percorso professionalizzante italiano in materia, non sono definitivamente accertabili il monte ore complessivo di didattica frequentata dagli interessati, né la partecipazione a "formazioni



*Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione
del sistema nazionale di istruzione*

continue a tempo pieno”, tale che i contenuti dei percorsi professionalizzanti utili ai fini del riconoscimento sono riferibili esclusivamente ai percorsi accademici italiani;

VERIFICATO, altresì, che la ADEVERINTA rilasciata agli italiani dalla competente Autorità rumena, contrariamente a quella rilasciata ai rumeni, non attesta inconfutabilmente il “livello” richiesto per l’analogo percorso abilitante italiano, non certificato nell’attestazione di competenza professionale (come previsto dall’art. 11 della direttiva europea 2013/55/UE), bensì esclusivamente “il diritto all’insegnamento”, in assenza di alcun riferimento alla direttiva ed agli effetti ad essa riconducibili;

CONSIDERATO, inoltre, quanto all’effettivo valore qualitativo della formazione dedotta, che i certificati delle università rumene, contenenti il dettaglio dei moduli frequentati, sono del tutto privi di riferimenti concreti alla disciplina studiata e menzionano esclusivamente approfondimenti di tipo psico-pedagogico; che lo stesso modulo ipoteticamente dedicato all’approfondimento della didattica della disciplina, per la quale si chiede il riconoscimento, viene definito genericamente “Didattica della specialità” e riporta una bibliografia contenente testi validi per l’insegnamento della didattica di tutte le discipline e di tutte le classi di concorso;

VERIFICATA, pertanto, l’insovrapponibilità dei percorsi italiano e rumeno ed il conseguente pregiudizio, in termini di competenze acquisite, rispetto ai colleghi formati all’esito dei percorsi previsti dall’ordinamento vigente in Italia;

VISTO il decreto direttoriale prot. n. 501 del 24 febbraio 2022, che subordina al superamento di misure compensative il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

VISTA la nota prot. n. 8422 del 29.06.2023, con la quale l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte – Ufficio II, ha fatto conoscere l’esito favorevole delle misure compensative svolte dall’interessato presso l’Istituto Comprensivo Statale di Santena (TO);

D E C R E T A

1. Il titolo di formazione professionale:

a) diploma di istruzione post secondario: Laurea Magistrale in “Italianistica, Culture Letterarie Europee, Scienze Linguistiche” conseguita il 24 marzo 2015 presso l’Università degli Studi di Bologna;

b) titolo professionalizzante: “*Programului de studii psihopedagogice, Nivelul I e Nivelul II*” – conseguiti presso Università della Romania,

posseduti dal docente Donato Elia SANTANTONIO, nato a Gallipoli, il 17 ottobre 1987, per gli effetti della sentenza del TAR, n. 10971/2021 pubblicata in data 26 ottobre 2021, è titolo



*Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione
del sistema nazionale di istruzione*

che permette l'esercizio della professione di docente nella scuola secondaria di I grado per la classe di concorso:

**A22 - ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I
GRADO**

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009, è pubblicato sul sito istituzionale di questo Ministero - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione.

*Per Il Direttore Generale
Fabrizio Manca*

*Il Dirigente
Bruno Gerardo Lamonaca*